

ALLEGATO "A" AL REP.N.3848/1913-----

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - Denominazione-----

"E' costituita, per volontà dell'associazione di diritto belga V.I.D.E.S. e di Lucchini Ercole, nato a Travedona Monate (Varese) il 28 maggio 1944, la Fondazione denominata "Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà - Onlus", o più brevemente "FVGS - Onlus" (nel seguito anche "Fondazione) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico";-----

La Fondazione ha sede in Roma e con delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi operative e/o amministrative in Italia e all'estero. -----

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria. -----

Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

-----Art. 2 - Finalità ed attività-----

La Fondazione, nel solco della tradizione cattolica e alla luce della dottrina sociale e dei principi della Chiesa, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona.-----

In particolare la Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:-----

- beneficenza;-----

- promozione della cultura e dell'arte;-----

- istruzione e formazione.-----

Al fine di svolgere la propria attività nei settori sopraindicati, la Fondazione si propone di: -----

- promuovere la ricerca e le attività riguardanti i diritti della donna e dei bambini nei paesi in via di sviluppo;-----

- promuovere programmi di educazione allo sviluppo e di volontariato sociale a favore dei giovani più emarginati;-----

- promuovere e sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione nel campo del volontariato giovanile;--


- favorire lo sviluppo della cooperazione internazionale tra le organizzazioni aderenti al V.I.D.E.S.;-----

- favorire il collegamento tra gli associati del V.I.D.E.S. e altre organizzazioni che abbiano un identico scopo;-----

- rappresentare le organizzazioni aderenti al V.I.D.E.S. presso le istituzioni della Comunità europea o altre organizzazioni internazionali relativamente a tutti gli argomenti costituenti oggetto di attività delle medesime;-----

- coordinare le attività e le iniziative da realizzare attraverso il volontariato per la promozione della donna e dei bambini in situazione di disagio e di povertà. -----

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività in set-



tori diversi da quelli sopraindicati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.-----

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.-----

-----Art. 3 - Patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione consta della dotazione pari ad Euro 100.000 (centomila) così come è indicata nell'atto costitutivo.-----

Detto patrimonio potrà successivamente essere incrementato:--

- dai beni mobili e immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;-----

- dalle elargizioni, eredità, liberalità, donazioni e contributi di Enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche che intendano contribuire ad incrementare la dotazione patrimoniale dell'ente, al fine di consentire la realizzazione delle sue finalità istituzionali;-----

- il reddito del patrimonio;-----

- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.-----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.----

-----Art. 3 bis - Soci Fondatori-----

Sono fondatori dell'Ente:-----

- L'Associazione Internazionale senza scopo di lucro "V.I.D.E.S." costituita e vigente ai sensi della legge belga, la cui costituzione e statuto sono stati approvati con decreto reale del 23 aprile 1991, con sede a 1083 Bruxelles (Belgio), rue Victor Lowet, 12;-----

- il Signor LUCCHINI Ercole.-----

-----Art. 4 - Organi-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Presidente;-----

- il Revisore dei Conti.-----

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il Revisore dei Conti.-----

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente un eventuale gettone di presenza per ogni riunione, la cui previsione ed il cui ammontare sono determinati annualmente dal

Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.-----

-----Art. 5 - Consiglio di Amministrazione-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, dal Presidente e da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Tesoriere. Il Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione V.I.D.E.S. con apposita delibera.-----

Il Consiglio può cooptare al proprio interno un membro che si è particolarmente distinto per competenza ed esperienza, in aggiunta al Presidente e ai membri di cui al primo comma e che decade dalla carica insieme ai membri del Consiglio che lo hanno cooptato.-----

Il Consiglio dura in carica quattro anni. Alla scadenza i suoi membri restano in carica sino alla nomina dei nuovi membri ai sensi del primo comma che precede.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, per deliberare rispettivamente sul preventivo finanziario e sul bilancio consuntivo ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero lo richieda un terzo dei suoi membri.-----

La convocazione viene fatta per iscritto, almeno otto giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, almeno due giorni prima. La convocazione deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori.---

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

Le delibere aventi ad oggetto la modifica del presente statuto e la vendita di beni immobili dovranno essere adottate con il voto favorevole del Presidente.-----

Delle deliberazioni delle sedute si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.-----

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.-----



La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più membri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i membri e al Revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.-----

Il membro che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri membri della proposta loro inviata.-----

Tutti i componenti il Consiglio, compreso il proponente, hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede della Fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni sette e non superiore a giorni trenta. -----

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.-----

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i membri e al Revisore indicando:-----

- i membri favorevoli, contrari o astenuti;-----
- le date in cui sono pervenute le proposte ai membri e le risposte degli stessi alla Fondazione;-----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi membri.-----

Nel caso di decisioni assunte con consultazione scritta, queste sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, fatte salve le decisioni per le quali il presente statuto non preveda un maggiore consenso.-----

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.-----

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dell'associazione V.I.D.E.S. provvederà alla loro sostituzione; i membri nominati in sostituzione nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.-----

Qualora, durante il mandato, venga a mancare la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio e la nomina del nuovo Consiglio sarà effettuata a norma del primo comma del presente articolo.-----

La qualità di membro del Consiglio si perde per dimissioni, per la perdita della capacità pubbliche e private, per revoca dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione V.I.D.E.S. ovvero per espulsione deliberata dal Consiglio stesso, ove sussistano gravi e fondati motivi; in que-

st'ultimo caso, la delibera dovrà essere adottata a maggioranza dei due terzi e con il voto favorevole del Presidente, salvo che non riguardi il Presidente stesso.-----

-----Art. 6 - Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.-----

Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio della medesima. -----

Può, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.-----

I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, per il compimento di singoli atti e/o per categorie di atti, a singoli membri; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.-----

Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.-----

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, del quale stabilisce competenze e durata con apposita delibera; se nominato all'esterno del Consiglio, il Direttore partecipa di diritto alle sedute - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino - senza diritto di voto.-----

-----Art. 7 - Il Presidente-----

Al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione V.I.D.E.S. provvede ad indicare il Presidente, il quale:-----

- ha la legale rappresentanza della Fondazione;-----

- propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che, anche a titolo di collaborazione, presteranno la propria attività lavorativa in favore della Fondazione;-----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;-----

- propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie;-----

- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;-----

- cura, unitamente al Vice Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

- cura la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.-----

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che viene nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione V.I.D.E.S. al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione; la firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai



terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei.-----

-----Art. 8 - Revisore dei Conti-----

Il Consiglio Direttivo dell'associazione V.I.D.E.S., qualora lo ritenga necessario, nomina un Revisore dei Conti ed un supplente.-----

Il Revisore deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.-----

Il Revisore dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.-----

Il Revisore svolge funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione, esamina il preventivo finanziario e formula in un'apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo; può, altresì, essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.-----

-----Art. 9 - Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2006.-----

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 460/1997.-----

Il bilancio deve indicare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. -----

-----Art. 10 - Estinzione-----

La Fondazione si estingue in tutti i casi previsti dalla legge con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza di tre quarti dei membri.-----

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----Art. 11 - Rinvio-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.-----

F.to: Lucchini Ercole-----

" " : Guido Barbera-----

" " : Noemi Guardini teste-----

" " : Antonella Ventre teste-----

" " : Marina Varlese notaio-----

Registrato all'Ufficio delle Entrate - Roma 5 il 5 dicembre 2006.
Copia autentica in conformità dell'originale firmata a norma di legge.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, li 5 dicembre 2006.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DELLE ENTRATE" at the top and "DI RAPPALTO" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is a cursive script that flows from left to right, partially obscuring the stamp.